

CAMERA DEI DEPUTATI N. 310-B

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEONE RAFFAELE, RAMPA, LA PENNA, SAVIO EMANUELA, ISGRÒ, BUZZI

**APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE E BELLE ARTI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 7 agosto 1964

**MODIFICATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 30 settembre 1964 (Stampato n. 733)

Immissione in ruolo degli insegnanti stabili, degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata di cui agli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 6 ottobre 1964*

TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

Gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico ed abbiano titolo per la partecipazione al concorso previsto dall'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e gli insegnanti tecnico-pratici nonché gli insegnanti di arte applicata aventi titolo per la partecipazione al concorso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 22 della citata legge n. 831, sono inclusi nelle particolari graduatorie previste dai medesimi articoli 21 e 22 senza ulteriore prova di esame.

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

Gli insegnanti non di ruolo, che abbiano titolo per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e gli insegnanti tecnico-pratici, nonché gli insegnanti di arte applicata aventi titolo per la partecipazione al concorso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 22 della citata legge n. 831, sono inclusi a domanda nelle particolari graduatorie previste dai medesimi articoli 21 e 22 senza ulteriore prova di esame.

Gli insegnanti stabili ammessi all'insegnamento in qualità di abilitati in base a particolari disposizioni di legge possono chiedere l'immissione in ruolo relativamente all'insegnamento per il quale hanno a suo tempo ottenuto la stabilità.

Il Ministro della pubblica istruzione fisserà, con proprio decreto, i criteri per la formazione delle graduatorie di cui al comma precedente applicando, in quanto applicabili, gli stessi criteri previsti dal primo comma dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Identico.

Gli insegnanti non di ruolo di cui ai precedenti commi possono ottenere l'inclusione nelle graduatorie predette anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.